



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione

Ancona

Numero

181

Data

30/10/2009

Pag.

1

**DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
N. 181 DEL 30/10/2009**

Oggetto: Piano Regionale di controllo della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR)

**IL DIRIGENTE DELLA
P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la Legge Regionale n. 37 del 24 dicembre 2008 con la quale si approva la legge finanziaria 2009

VISTA la Legge Regionale n. 38 del 24 dicembre 2008 con la quale si approva il bilancio di previsione del 2009

VISTA la DGR n. 1917 del 22 dicembre 2008 con la quale si approva il POA 2009

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 28 luglio 2009 con la quale si approva l'assestamento del Bilancio 2009.

VISTA la DGR n. 1362 del 7 settembre 2009 con la quale si approva il POA 2009 assestato

- D E C R E T A -

Di approvare il piano di controllo volontario della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) per gli anni 2009-2010-2011 così come indicato nell'allegato 1 del presente decreto che ne è parte integrale e sostanziale.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero 181	Pag. 2
Ancona	Data 30/10/2009	

Di assegnare e di impegnare, per l'annualità 2009, favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZS) la somma di €. 50.000,00 (cinquantamila), che fa carico sul capitolo di spesa del bilancio 52805127/09, correlato al capitolo di entrata 20108117 i cui fondi sono stati totalmente riscossi e reiscritti, quale contributo per le spese per gli esami di laboratorio necessari alle sierodiagnosi dell'IBR. La liquidazione verrà effettuata all'IZS dietro presentazione di un'apposita rendicontazione.

Per le annualità successive si provvederà con appositi capitoli del bilancio delle annualità relative.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Roberto Tomarelli)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione Ancona	Numero 181	Pag. 3
	Data 30/01/2009	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

- (normativa di riferimento)

DPR 8 febbraio 1954 n. 320 ✓

Direttiva del 26 giugno 1964 n. 64/432/CE ✓

Decisione del 15 luglio 2004 n. 2004/558 ✓

Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 131 del 16 giugno 2008

DGR 30 marzo 2009 n. 521

Lettera del Servizio Agricoltura n. 0215163 del 20 aprile 2009.

La rinotracheite del Bovino (IBR) è inclusa nel gruppo delle sindromi respiratorie dei bovini a carattere infettivo. L'IBR comunque può essere anche essere responsabile di aborti e di alte manifestazioni patologiche dell'apparato riproduttore. Nelle Marche in seguito ad uno studio di cui al DDPF 131/2008 è stato messo in evidenza la presenza dell'IBR con un livello di prevalenza pari al 36,2%. La grave rilevanza di questa malattia è testimoniata dal fatto che, in diversi Paesi e Regioni italiane, sono attivi piani tendenti alla progressiva eradicazione dell'infezione dagli allevamenti e dal fatto che il riscontro dell'infezione non permette di destinare i soggetti alla riproduzione, con significative perdite di potenziale genetico di alto livello. Per agevolare la propria zootecnia, quindi, alcune regioni hanno già raggiunto la indennità da questa malattia e altre si sono già attivate per il raggiungimento di tale obiettivo.

L'esistenza di queste zone indenni può preludere ad una progressiva limitazione dei movimenti tra zone indenni e le altre zone non ancora indenni, con ripercussioni negative anche per gli allevatori della Regione Marche. Tale situazione può risultare ancora più grave per gli allevatori di razza marchigiana che seppur razza apprezzata e diffusa a livello mondiale, potrebbe vedere perdere il proprio valore commerciale per la persistenza dell'endemia da IBR nelle Marche.

Quindi l'implementazione di un piano (seppur volontario) di controllo per l'IBR è in linea con la necessità di tutelare il patrimonio zootecnico sia da un punto di vista sanitario (riduzione delle patologie attribuite alla malattia) che da un punto di vista economico (aumento della qualità degli animali allevati nelle Marche). Il raggiungimento dell'indennità per la brucellosi, per la leucosi bovina permette di dedicare energie per il raggiungimento di indennità per altre patologie come l'IBR.

Resta comunque necessario tutelare e sviluppare la razza Marchigiana, che è una specificità regionale vuoi come patrimonio genetico vuoi come tipologia e modalità di allevamento.

Preso atto della Delibera di Giunta 521/09 con la quale si iscriveva a Bilancio di previsione per l'anno 2009 di entrate derivanti dall'assegnazione da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per le attività svolte nel settore veterinario e relativi impieghi, preso atto della nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009 n. prot. DGSAFV.III/4022/P-C-1b/278 con la quale lo stesso Ministero comunicava la rassegnazione alla Regione Marche di € 143.766,97 da destinare alle attività di controllo delle malattie animali, preso atto che l'Ente beneficiario appartiene alla fattispecie prevista dal punto 1 dell'Allegato "A" della DGR n. 1351 del 13 ottobre 2008 e quindi la somma da erogare non è soggetta all'obbligo di preventiva verifica di cui all'art 48 del DPR 602/1973 e in considerazione di quanto esposto e sentito l'IZS

SI PROPONE

Di approvare il piano di controllo volontario della Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR) per gli anni 2009-2010-2011 così come indicato nell'allegato 1 del presente decreto che ne è parte integrale e sostanziale.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione	Numero 181	Pag.
Ancona	Data 30/10/2009	4

Di assegnare e di impegnare, per l'annualità 2009, favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZS) la somma di €. 50.000,00 (cinquantamila), che fa carico sul capitolo di spesa del bilancio 52805127/09, correlato al capitolo di entrata 20108117 i cui fondi sono stati totalmente riscossi e reiscritti, quale contributo per le spese per gli esami di laboratorio necessari alle sierodiagnosi dell'IBR. La liquidazione verrà effettuata all'IZS dietro presentazione di un'apposita rendicontazione.

Per le annualità successive si provvederà con appositi capitoli del bilancio delle annualità relative.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DR. Giuseppe Noce

Attestazione di spesa

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa di € 50.000,00 assunto con il presente atto, con riferimento alla disponibilità esistente sul relativo capitolo 52805127/09.

P.O. CONTROLLO CONTABILE
SPESA - DIPARTIMENTO Nr. 5

Registrato in proprio proprio in
corso di formazione 5438 di
€ 50.000,00 Capitolo
N. 52805127 Bilancio 2009
Ancona, lì 29-10-09
L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

IL RESPONSABILE

(Dott.ssa Anna Elisa Tonucci)



Luogo di emissione Ancona	Numero 181	Pag. 5
	Data 30/10/2009	

- ALLEGATI -

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO
DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR)**

1) Generalità

Il Piano è a carattere volontario si applica agli allevamenti da riproduzione in cui sono presenti animali della specie bovina. Nel caso in cui nell'allevamento sono presenti animali di altre specie sensibili alla malattia (Bison bison, Bubalus bubalus), i controlli devono essere estesi anche a questi ultimi.

Gli allevamenti di razza bovina marchigiana avranno priorità per l'adesione al piano di cui al presente decreto.

Le attività inerenti il piano sono svolte dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR), dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZS) e dall'Associazione Regionale Allevatori (ARA) e dalle Associazioni Provinciali Allevatori (AAPPAA).

L'IZS, l'ASUR (per il tramite del Servizio di Sanità Animale competente per territorio) insieme al veterinario, libero professionista o dipendente/convenzionato dell'AAPPAA che segue l'allevamento per l'attuazione del presente piano, elabora i modelli di intervento da applicare negli allevamenti aderenti al piano.

La formazione è affidata all'IZS che curerà la formazione iniziale e preliminare per l'applicazione del presente piano. La formazione è rivolta ai veterinari liberi professionisti o dipendenti/convenzionati delle AAPPAA. Lo stesso IZS può organizzare incontri periodici per la divulgazione dei risultati del presente piano.

2) Adesione al piano

Tutti coloro che intendono aderire al piano volontario dovranno fare domanda di adesione direttamente al Servizio di Sanità Animale della Zona Territoriale competente per territorio utilizzando il modello A. I soci delle AAPPAA possono avvalersi dei servizi dell'Associazione che poi provvederà a trasmettere le domande al competente Servizio di Sanità Animale.

All'interno della domanda di adesione il richiedente dovrà indicare informazioni sugli aspetti gestionali e sanitari della mandria (in particolare se esegue la vaccinazione per IBR con vaccino Marker o convenzionale). Dovrà inoltre indicare il nominativo del Veterinario libero professionista o dipendente/convenzionato AAPPAA che lo seguirà nell'applicazione delle strategie per il controllo dell'infezione da IBR.



Il veterinario libero professionista o dipendente/convenzionato AAPPAA che intende svolgere attività di consulenza nell'ambito del piano dovrà partecipare al corso di formazione organizzato dall'IZS.

3) Azioni preliminari

Nella fase preliminare del piano, il detentore o il proprietario degli animali dovrà incaricare il proprio Veterinario libero professionista o dipendente/convenzionato AAPPAA ad eseguire il monitoraggio sierologico di tutti i capi di età superiore ai 9 mesi presenti in allevamento per la valutazione dello stato epidemiologico nei confronti dell'IBR.

I campioni dovranno essere inviati all'IZS accompagnati dal modello B. I risultati dei monitoraggi aziendali dovranno essere comunicati dall'IZS al veterinario libero professionista o dipendente/convenzionato AAPPAA che lo segue l'allevamento nell'applicazione delle strategie per il controllo dell'infezione da IBR e al Servizio di Sanità Animale della Zona Territoriale competente per territorio.

Sulla base dei risultati analitici gli allevamenti saranno considerati:

- Allevamenti sieronegativi;
- Allevamenti a bassa prevalenza (< 20% di sieropositivi)
- Allevamenti a prevalenza medio/alta (>20-30% di sieropositività)

L'IZS, l'ASUR (per il tramite del Servizio di Sanità Animale competente per territorio) insieme al veterinario, libero professionista o dipendente/convenzionato dell'AAPPAA che segue l'allevamento per l'attuazione del presente piano, elabora i modelli di intervento da applicare negli allevamenti aderenti al piano.

In ciascuna azienda vanno applicate tutte le misure sanitarie e di biosicurezza indicate fino al raggiungimento delle condizioni sanitarie richieste per l'ottenimento della qualifica dell'azienda.

4) Richiesta della qualifica

La richiesta di qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da IBR o Indenne da IBR può essere avanzata dall'allevatore nel momento in cui le misure di controllo adottate nella fase preliminare hanno portato ad una delle due situazioni di seguito indicate:

- a. Tutti gli animali risultano sierologicamente negativi: l'allevatore può richiedere l'attestazione di Allevamento Ufficialmente Indenne.



Luogo di emissione	Numero 181	Pag.
Ancona	Data 30/10/2009	7

b. tutti gli animali risultano sierologicamente negativi alla Glicoproteina gE (interventi vaccinali effettuati esclusivamente con vaccino Marker): l'allevatore può richiedere l'attestazione di Allevamento Indenne.

La richiesta di qualifica va presentata al Servizio di Sanità Animale della Zona Territoriale competente per territorio. I soci delle AAPPAA possono avvalersi dei servizi dell'associazione che poi provvederanno a trasmettere le domande al competente Servizio di Sanità Animale.

Il Servizio di Sanità Animale della Zona Territoriale competente per territorio provvederà a due serie di prelievi a distanza di 5 - 7 mesi su tutti gli animali presenti in allevamento di età superiore ai 9 mesi per il controllo sierologico. Per tale attività possono essere utilizzati anche i veterinari specialisti convenzionati dalle Zone Territoriali dell'ASUR competenti per territorio. I prelievi possono essere effettuati in concomitanza con altre attività.

Il Servizio di Sanità Animale della Zona Territoriale competente per territorio può estendere il controllo anche agli animali di età inferiore ai nove mesi, qualora ravveda l'opportunità di acquisire ulteriori informazioni sullo stato sanitario dell'allevamento nei confronti dell'IBR.

Le prove diagnostiche su sangue individuale vanno effettuate presso l'IZS.

4) Test sierologici

L'esame sierologico per IBR su sangue individuale è effettuato mediante test ELISA:

- a. Nel caso di animali infetti o immunizzati con vaccini convenzionali, l'esame sierologico per IBR su sangue individuale è effettuato mediante test Elisa IBR-TOTALI
- b. Nel caso di animali immunizzati con vaccino deleto, l'esame sierologico per IBR su sangue individuale è effettuato mediante test ELISA-IBRgE, specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E (gE) del virus IBR.

Nei confronti della presenza degli anticorpi IBR gli animali non immunizzati con vaccino deleto vengono classificati come:

1. Positivi: quando la prova ELISA-IBR Totali dà esito positivo
2. Negativi: quando la prova ELISA-IBR Totali dà esito negativo

Nei confronti della presenza degli anticorpi IBR, gli animali immunizzati con vaccino deleto vengono classificati come:

1. Positivi: quando la prova ELISA-IBRgE dà esito positivo
2. Negativi: quando la prova ELISA-IBRgE dà esito negativo



Luogo di emissione Ancona	Numero 181	Pag. 8
	Data 30/10/2009	

5) Qualifiche sanitarie

Allevamenti ufficialmente indenni da BHV-1

Gli allevamenti acquisiscono la qualifica di "allevamento ufficialmente indenne da BHV-1" quando le due serie di esami sierologici per anticorpi contro tutto il virus BHV-1, effettuate a distanza di 5- 7 mesi danno esito negativo;

Allevamenti indenni da BHV-1

Gli allevamenti acquisiscono la qualifica di "allevamento indenne da BHV-1" quando le due serie di esami sierologici effettuate a distanza di 5- 7 mesi danno esito negativo nel caso di bovini vaccinati, per anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 e nel caso di bovini non vaccinati, per anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

6) Mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da IBR

La qualifica di allevamento ufficialmente indenne da IBR è mantenuta se:

a. Nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 dal momento dell'ottenimento della qualifica e nessuno dei bovini presenti nell'azienda non presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;

b. Sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni;

c. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla vigente legislazione in materia ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al punto 5.1, lettera a), primo trattino, o sono state montate da tori provenienti da aziende riconosciute ufficialmente indenni/indenni da BHV-1;

d. nell'azienda tutti i bovini di età superiore a 9 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi effettuato su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;

e. l'allevamento non fa ricorso ad alcun trattamento vaccinale nei confronti dell'IBR;

f. i bovini introdotti in allevamento:

siano scortati dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4 integrato) che attesti la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni da BHV-1;

non siano transitati per stalle di sosta, aste, fiere, mercati privi di appositi spazi separati e riservati a bovini negativi alla prova ELISA-IBR o ELISA-IBRgE;



Luogo di emissione Ancona	Numero <u>B1</u>	Pag. 9
	Data <u>30/10/2009</u>	

gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootecniche o, in ogni caso, per temporanei ricoveri presso qualsiasi altra struttura dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1, una volta reintrodotti nell'azienda di provenienza devono essere isolati nei 30 giorni successivi e, nello stesso periodo, sottoposti con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza degli anticorpi contro tutto il virus BHV-1;

gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per ragioni di pascolo dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1, una volta reintrodotti nell'azienda di provenienza devono essere isolati nei 30 giorni successivi e, nello stesso periodo, sottoposti con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza degli anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

7) Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da IBR

La qualifica di allevamento indenne da IBR è mantenuta se:

- a. Nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV-1 dal momento dell'ottenimento della qualifica e nessuno dei bovini presenti nell'azienda non presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV-1;
- b. sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende ufficialmente indenni o indenni;
- c. le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla vigente legislazione in materia ottenuto da tori sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al punto 5.1, lettera a), primo trattino, o sono state montate da tori provenienti da aziende riconosciute ufficialmente indenni/indenni da BHV-1;
- d. nell'azienda tutti i bovini di età superiore a 9 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV-1 o, nel caso di bovini vaccinati, nei confronti della glicoproteina E del virus BHV-1 (ELISA gE), su campioni di sangue prelevati a intervalli non superiori a 12 mesi;
- e. l'allevamento fa ricorso esclusivamente a vaccino marker (gE-deleto);
- f. i bovini introdotti in allevamento:



Luogo di emissione Ancona	Numero 181	Pag. 10
	Data 30/10/2009	

siano scortati dalla dichiarazione di provenienza (mod. 4 integrato) che attesti la provenienza da allevamenti ufficialmente indenni o indenni da BHV-1;

non siano transitati per stalle di sosta, aste, fiere, mercati privi di appositi spazi separati e riservati a bovini negativi alla prova ELISA-IBR o ELISA-IBRgE;

gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre, fiere, rassegne zootecniche o, in ogni caso, per temporanei ricoveri presso qualsiasi altra struttura dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1, una volta reintrodotti nell'azienda di provenienza devono essere isolati nei 30 giorni successivi e, nello stesso periodo, sottoposti con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

- nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 oppure;
- nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1;

gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per ragioni di pascolo dove possono essere venuti a contatto con bovini non indenni da BHV-1, una volta reintrodotti nell'azienda di provenienza devono essere isolati nei 30 giorni successivi e, nello stesso periodo, sottoposti con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:

- nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 oppure;
- nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1.

8) Sospensione e riattribuzione della qualifica

Il Servizio di Sanità Animale competente per territorio può sospendere la qualifica di allevamento ufficialmente indenne e di allevamento indenne da BHV-1 nel caso in cui esiti positivi alle prove sierologiche, non correlati con altri dati epidemiologici emergano in modo sporadico all'interno degli allevamenti che abbiano comunque ottemperato alle altre condizioni previste dai punti 6) e 7). La sospensione viene concessa a condizione che l'allevatore si impegni ad allontanare gli animali non conformi.

La qualifica viene riattribuita a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi e soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato, con esito negativo, in occasione di due prelievi effettuati ad un intervallo di almeno due mesi.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione Ancona	Numero 181	Pag. 11
	Data 30/10/2009	

9) Revoca della qualifica

Le qualifiche di allevamento ufficialmente indenne o di allevamento indenne da BHV-1 per un'azienda di bovini vengono revocate nel caso non siano rispettate le condizioni previste rispettivamente dai punti 6) e 7) oppure quando venga comunque accertata, attraverso l'esecuzione di opportune prove di laboratorio, la presenza dell'infezione.